



CONGRESSO DI STATO

SEDUTA DEL: 21 luglio 2026/1725 d.F.R.

DELIBERA N.27

PRATICA N.1.3.8-266/2026/XXXI

OGGETTO: Indirizzo interpretativo dell'articolo 10, comma 4 del Decreto Delegato 29 giugno 2026 n.85 "Disposizioni in materia di registro e disciplina dei veicoli"

IL CONGRESSO DI STATO

sentito il riferimento del Segretario di Stato per l'Industria, l'Artigianato e il Commercio, la Ricerca Tecnologica, le Telecomunicazioni e lo Sport;

considerata la necessità di precisare la portata interpretativa e applicativa dell'articolo 10, comma 4 del Decreto Delegato 29 giugno 2026 n.85, il quale prevede che l'obbligo di deposito della fideiussione bancaria si applichi anche agli operatori economici già attivi nel settore dei veicoli alla data di entrata in vigore del medesimo decreto delegato qualora intervenga una modifica della compagine societaria, fatta eccezione per le cessioni tra vivi o per successione a causa di morte in favore di parenti entro il secondo grado, del coniuge, del soggetto unito civilmente o del convivente *more uxorio*;

considerato, altresì, che la disposizione è volta ad assicurare il monitoraggio sia dell'ingresso di nuovi operatori economici nel settore sia dell'ingresso di nuovi soggetti nelle compagini societarie di operatori economici già esistenti;

ritenuto che l'espressione "*modifica della compagine societaria*" debba intendersi riferita esclusivamente alle ipotesi in cui intervenga una variazione dei soggetti, persone fisiche o giuridiche, aventi la qualità di soci, e non anche alle mere variazioni nella distribuzione delle partecipazioni tra i medesimi soci, purché non comportino l'ingresso di nuovi soggetti nella compagine societaria;

ritenuto, pertanto, che tale interpretazione risponda alla finalità della norma di garantire un'applicazione uniforme della disciplina e un efficace monitoraggio dell'ingresso di nuovi soggetti nel settore dei veicoli, senza imporre ulteriori adempimenti agli operatori economici già esistenti e stabilmente insediati nel territorio della Repubblica di San Marino nei casi in cui non si verifichi l'ingresso di nuovi soci;

delibera

di adottare il seguente indirizzo interpretativo dell'articolo 10, comma 4 del Decreto Delegato 29 giugno 2026 n.85:

ai fini dell'applicazione dell'articolo 10, comma 4 del Decreto Delegato 29 giugno 2026 n. 85, per "*modifica della compagine societaria*" si intende esclusivamente



CONGRESSO DI STATO

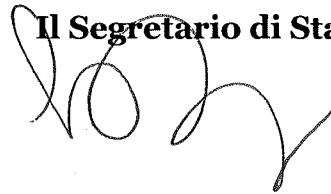
SEDUTA DEL 21 luglio 2026/1725 d.F.R.

DELIBERA N.27

PRATICA N.1.3.8-266/2026/XXXI

la variazione dei soggetti, persone fisiche o giuridiche, aventi la qualità di soci della società. Non costituisce modifica della compagine societaria la mera variazione nella distribuzione delle partecipazioni tra i medesimi soci, purché essa non comporti l'ingresso di nuovi soggetti nella compagine societaria.

Il Segretario di Stato



Estratto del processo verbale rilasciato ad uso: dell'Ecc.ma Reggenza, dei Signori Segretari di Stato, dell'Ufficio Segreteria Istituzionale, dell'Ufficio Attività Economiche, dell'Ufficio Tributario, dell'Ufficio Registro Automezzi e Trasporti, dell'Ufficio Registro e Conservatoria, delle Forze dell'Ordine, dell'Agenzia di Informazione Finanziaria, dell'Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio S.p.A.